CODICE PENALE

Art. 617-sexies c.p.

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1994, non più in vigore dal 9 maggio 2018 · versione 143

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Dodicesimo — Dei delitti contro la persona
Capo	III — Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione	5 — Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-penale/art-617-sexies-falsificazione-alterazione-o-soppressione-del-contenuto-di/versione/143

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it